



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II°, 17 - 26100 CREMONA – C.F. 80002130195
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
U.O. PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE STRADALE E CONCESSIONI
Via Bella Rocca, 7 - 26100 CREMONA - tel. 0372/4061

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AFFERENTE AL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023 DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA" LOTTO N. 3 – "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA" – LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E DI LODI - CUP G41B03000270002".

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

indice generale

1. Premessa.....	4
2. Conflitti di interesse.....	4
3. Oggetto del servizio.....	4
4. Osservanza di leggi e regolamenti.....	7
5. Descrizione del progetto.....	8
6. Oneri a carico del Verificatore.....	8
7. Documentazione disponibile al momento dell’offerta.....	13
8. Documentazione su cui effettuare la verifica.....	14
9. Responsabilità del Verificatore verso la Stazione Appaltante e verso terzi.....	14
10. Criticità minime da ricercare nel progetto definitivo.....	15
10.1 Criticità minima da ricercare nelle relazioni tecniche specialistiche.....	15
10.2 Criticità minima da ricercare negli elaborati grafici.....	15
10.3 Criticità minime da ricercare nei calcoli delle strutture e impianti.....	16
10.4 Criticità minime da ricercare nel disciplinare descrittivo.....	16
10.5 Criticità minime da ricercare nell’elenco prezzi.....	16
10.6 Criticità minime da ricercare nella progettazione della cantierizzazione.....	16
11. Criticità minime da ricercare nel progetto esecutivo.....	16
11.1 Criticità minime da ricercare nella relazione generale.....	16
11.2 Criticità minime da ricercare nei modelli e negli elaborati grafici.....	16
11.3 Criticità minime da ricercare nel piano di manutenzione.....	17
11.4 Criticità minime da ricercare nel piano di sicurezza.....	17
11.5 Criticità minime da ricercare nella progettazione della cantierizzazione.....	17
12. Verifica del progetto definitivo.....	18
13. Verifica del progetto esecutivo.....	18
14. Deposito presso l’archivio informatico delle opere pubbliche (AINOP).....	19
15. Gestione informativa del servizio.....	19
16. Prestazioni ulteriori.....	19
17. Durata dei servizi e penali.....	20
18. Condizione, modalità e disciplina dei pagamenti.....	22
19. Revisione prezzi.....	23
20. Anticipazione contrattuale.....	23
21. Tracciabilità dei pagamenti.....	23
22. Comunicazioni al Verificatore.....	23
23. Comunicazione dal Verificatore.....	24
23.1 Comunicazioni del Verificatore alla Stazione Appaltante.....	24
23.2 Comunicazioni del Verificatore al Progettista.....	24
24. Struttura operativa del Verificatore.....	24

25. Luogo di esecuzione.....	25
26. Lingua ufficiale.....	25
27. Garanzie e polizze.....	25
28. Modifica del contratto.....	25
29. Divieto di sospendere o di rallentare i servizi.....	26
30. Incompatibilità.....	26
31. Obblighi specifici del Verificatore.....	26
32. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	27
33. Responsabilità dell'Appaltatore.....	28
34. Recesso.....	28
35. Risoluzione del contratto.....	28
36. Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti – Subappalto.....	29
37. Disciplina antimafia.....	30
38. Trattamento dei dati personali.....	30
39. Obblighi di riservatezza.....	31
40. Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato.....	31
41. Responsabile del contratto per l'Appaltatore.....	31
42. Definizione delle controversie.....	31

1. Premessa

Il presente documento definisce il Capitolato Tecnico Prestazionale del servizio di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell'intervento denominato: "S.P. ex S.S. 415 "Paullese" – Ammodernamento tratto "Crema – Spino d'Adda" – lotto n. 3 "Nuovo Ponte sul fiume Adda" - Lavori di raddoppio del ponte sul fiume Adda e dei relativi raccordi in provincia di Cremona e di Lodi - CUP G41B03000270002".

2. Conflitti di interesse

Si precisa che lo svolgimento dell'attività di verifica progettuale è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo come meglio dettagliato nella documentazione di gara.

Agli affidatari dei servizi di verifica si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

L'Appaltatore, in seguito chiamato Verificatore, per lo svolgimento dell'incarico, dovrà dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità per conflitti di interesse.

3. Oggetto del servizio

Oggetto dell'Appalto è l'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell'intervento denominato: "S.P. ex S.S. 415 "Paullese" – Ammodernamento tratto "Crema – Spino d'Adda" – lotto n. 3 "Nuovo Ponte sul fiume Adda" - Lavori di raddoppio del ponte sul fiume Adda e dei relativi raccordi in provincia di Cremona e di Lodi - CUP G41B03000270002".

I servizi di verifica della progettazione richiesti riguardano la verifica della documentazione completa del progetto definitivo e del progetto esecutivo.

Si evidenzia che seppure i suddetti servizi saranno affidati ai sensi e con le modalità di cui al D. Lgs. 36/2023, la verifica dovrà essere svolta ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i. e del DPR 207/2010 per il progetto definitivo, in quanto è stato redatto ai sensi e con i contenuti del previgente Codice, mentre la verifica dovrà essere svolta ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.i per il progetto esecutivo.

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione dell'unitarietà dell'intervento e della verifica che dovrà essere parimenti unitaria.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo esclusi oneri previdenziali e IVA
1	Verifica progettazione definitiva	71240000 - 2	P	€ 197.971,96
2	Verifica progettazione esecutiva (appalto integrato)	71240000 - 2	P	€ 148.999,95
A) Importo complessivo a base di gara				€ 346.971,91
A.1) Compenso prestazioni verifica progetto definitivo				€ 178.174,76

A.2) Compenso prestazioni verifica progetto esecutivo	€ 134.099,96
A.3) Spese ed oneri accessori (10% su A1+A2)	€ 34.697,19

Si specifica che gli importi sopra riportati sono stati calcolati ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" così come modificato dall'Allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023.

Per le sole prestazioni di verifica della progettazione esecutiva, essendo prevista l'adozione di metodologia Building Information Modelling (B.I.M.), è applicato un incremento percentuale pari al 10 % sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall'allegato I.13, art. 2, comma 5.

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria e pari al 10% del compenso complessivo.

La stazione appaltante ha dettagliato nell'ALLEGATO 6 "Calcolo del corrispettivo del servizio di verifica" le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità che hanno condotto all'importo complessivo.

L'attività di verifica della progettazione esecutiva sviluppata con utilizzo della metodologia BIM ricomprenderà la coerenza e rispondenza di ogni modello prodotto nelle fasi di progettazione di cui sopra, nonché al Piano di gestione Informativa redatto dai progettisti, con particolare riguardo al Livello di fabbisogno Informativo, in termini di informazioni alfanumeriche, geometriche e documentali, e per ogni tipologia di modello prodotta nell'ambito del servizio.

Tutte le attività andranno svolte parimenti sui modelli in formato natio e in formato aperto .ifc, verificando che siano stati correttamente coordinati i modelli disciplinari e/o blocchi funzionali.

Andrà inoltre verificato il **coordinamento tra i modelli e gli elaborati** alfanumerici e bidimensionali da esso generati, nonché la **coerenza tra modello natio e *IFC** da esso generato.

Ad esito delle verifiche, il Verificatore produrrà i report in formato interoperabile .bcf (e altri formati previsti dal capitolato di gara) nonché le relazioni e checklist di verifica, necessari alla risoluzione di eventuali non conformità rilevate, da condividere con l'O.E. e con la S.A.

Nel caso di raggruppamento di concorrenti, il Verificatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. A tal fine, in fase di assegnazione dell'incarico dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di collegamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, figura che dovrà partecipare alle riunioni che si terranno a seguito di convocazione del RUP, presso gli uffici della stazione appaltante o in modalità telematica. Il professionista che si occuperà di svolgere la funzione di collegamento e interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante oltre a possedere l'esperienza necessaria per svolgere le funzioni affidategli e l'abilitazione prescritta dalla normativa vigente dovrà possedere i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità. Si rimanda a tal proposito al paragrafo 10.1 Requisiti di idoneità professionale del Disciplinare di gara, nella parte specificatamente dedicata ai requisiti del gruppo di lavoro.

Nell'oggetto dell'appalto sono altresì comprese le attività di seguito specificate:

- proporre al competente Responsabile Unico del Progetto per la progettazione i provvedimenti più opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto definitivo ed esecutivo.
- analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle attività di realizzazione dell'opera.

Il Verificatore deve impostare e mantenere un "Registro delle non conformità", oltre i rapporti di verifica, che include tutte le non conformità individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto controllo il loro stato e individuarne le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente riesaminato dal Verificatore al fine di identificare le non conformità ricorrenti e di

richiedere al Progettista l'eventuale attuazione di adeguate azioni correttive, specificando, ove possibile, il riferimento normativo della non conformità (esempio Legge, Decreto, articolo, comma ecc.).

La Stazione Appaltante, con il presente appalto, intende avvalersi non soltanto delle singole prestazioni che ne fanno parte, bensì anche della più generale professionalità del Verificatore. Resta quindi inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che il Verificatore assume anche il ruolo di supporto della Stazione Appaltante, volto non soltanto all'adempimento dei Servizi, ma anche, per mezzo dei Servizi, all'adempimento ottimale delle attività del progettista connesse con la realizzazione del progetto.

Durante la stesura del progetto esecutivo (appalto integrato) il Verificatore è tenuto ad una fase di monitoraggio preliminare, seguendone lo sviluppo in itinere per una **verifica in progress** che dovrà iniziare pertanto contemporaneamente alla progettazione, per una conoscenza graduale delle scelte operate dai progettisti e la seguirà parallelamente in tutte le fasi di elaborazione del progetto, rendendo più rapidi ed efficaci i controlli sul progetto finale ed abbattendo così i tempi successivi di verifica.

Considerata la complessità dell'intervento sono previsti incontri per la verifica della progettazione contestualmente agli aggiornamenti intermedi degli elaborati progettuali che investirà tutti gli aspetti, tecnici, normativi e autorizzativi dell'opera da realizzare secondo delle modalità di analisi della documentazione che prevedono anche l'eventuale contraddittorio con i progettisti.

Si precisa che nell'ambito della verifica in progress le funzioni e le responsabilità fra progettisti e il Verificatore rimangono distinte, la progettazione è in carico interamente al progettista, il Verificatore non può interferire né influenzare le scelte progettuali e la sua funzione sarà quella di verificare la qualità del servizio di progettazione.

Il Verificatore dovrà favorire l'utile prosecuzione del processo progettuale, senza rallentarlo e pertanto è tenuto a coordinarsi con i progettisti, in parallelo con lo sviluppo del progetto stesso, al fine di anticipare l'individuazione di potenziali criticità in una fase in cui la risoluzione risulta più agevole ed immediata, ed evitare la riproposizione di errori per le parti di progetto in via di sviluppo e riducendo pertanto il numero e l'entità delle integrazioni/rielaborazioni progettuali.

Il Verificatore dovrà predisporre vari step intermedi di controllo su "pacchetti parziali di elaborati", che corrisponderanno alle consegne intermedie previste, con l'emissione di appositi "Rapporti tecnici di monitoraggio" per ciascun pacchetto progettuale esaminato.

Attraverso detti Rapporti tecnici il Verificatore dovrà analizzare ad esaminare vincoli e problematiche di progetto, definendo le strategie di risoluzione delle non conformità evidenziate.

La verifica in progress dovrà far raggiungere al progetto, già in fase di sviluppo dei singoli pacchetti, un adeguato livello di completezza, così da ottimizzare i tempi di verifica del progetto complessivo e la sua approvazione.

A tal fine il Verificatore dovrà:

- entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte della Stazione Appaltante del piano di lavoro e del Piano di Gestione Informativa (PGI) forniti dai progettisti, trasmettere al RUP il **programma delle verifiche** contenente le procedure e le modalità di esecuzione del servizio, nel rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel presente capitolato. Tale programma, in base ai sopracitati documenti dei progettisti ed in accordo con gli stessi, dovrà prevedere la consegna dei "pacchetti parziali di elaborati", definendo altresì la composizione dei pacchetti da esaminare in itinere con un cronoprogramma delle varie consegne documentali e momenti di controllo durante lo svolgimento delle attività di progettazione per le **verifiche in progress**;
- partecipare a tutte le riunioni che il RUP vorrà convocare in ordine all'organizzazione ed al piano di avanzamento delle attività di verifica;
- partecipare a tutte le riunioni con il RUP e il Progettista finalizzate ad esaminare vincoli e problematiche di progetto;
- attivarsi per un confronto continuo con il Progettista;
- controllare il contenuto della progettazione esecutiva durante il suo sviluppo, con l'emissione di appositi "Rapporti tecnici di monitoraggio", e avere sotto controllo il rispetto del cronoprogramma di progetto, segnalando eventuali scostamenti temporali e suggerendo correttivi;
- verificare che la qualità, i livelli di prestazione e i prezzi siano in coerenza alla copertura finanziaria

dell'intervento;

- verificare che i criteri progettuali siano stati adempiuti e recepiti nella progettazione.

La verifica oggetto del presente capitolato avrà come obiettivo finale perseguito, il raggiungimento del risultato della progettazione nella prospettiva della sua appaltabilità, cantierabilità e della realizzazione di un'Opera Digitale in conformità a tutte le indicazioni in materia di applicazione della metodologia BIM, non concentrandosi solo a valle delle singole fasi di progettazione, ma svolgendosi in parallelo e in progress con le stesse.

4. Osservanza di leggi e regolamenti

Nell'esecuzione del servizio dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Devono inoltre essere rispettati tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello.

Si riportano di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune delle principali norme di riferimento:

- Codice dei contratti – decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), di seguito "Codice" e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- DM 154/2017 – decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 – Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Decreto legislativo n. 81/2008 – decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento – decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – per la parte ancora vigente;
- Capitolato generale d'appalto – decreto ministeriale (lavori pubblici) 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010;
- D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164";
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Testo aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.");
- "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con D.M. 17 gennaio 2018 (NTC2018);
- Delibera del Consiglio SNPA 54/2019 (Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale) di approvazione del nuovo manuale "Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo";

- Direttiva della Comunità Europea n. 98/2008 sulla gestione dei rifiuti;
- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (Legge Anticorruzione) e ss.mm.ii.;
- D.lgs. n. 231/2001 “Responsabilità amministrativa da reato” e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 49/2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
- D.lgs. n. 196/2003 “Codice In materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy) e ss.mm.ii.;
- Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR);
- D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” (Testo Unico Espropri) e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 10/3/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” (normativa in aggiornamento).
- D.M. 17/06/2016 – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
- DPR 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del DL 163/2006, per quanto ancora vigente
- UNI 11337: Edilizia E Opere Di Ingegneria Civile – Gestione Digitale Dei Processi Informativi Delle costruzioni
- UNI EN ISO 19650/2019: parte 1 e 2 - Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling – Parte 1: Concetti e principi; Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili
- UNI EN ISO 19650/2020: parte 5 - Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 5: Approccio orientato alla sicurezza per la gestione informativa
- UNI EN ISO 19650/2021: parte 3 - Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 3: Fase 5 gestionale dei cespiti immobili
- UNI EN ISO 16739: 2016 - Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria delle costruzioni e del facility management.

La partecipazione alla gara d'appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia.

5. Descrizione del progetto

Al fine di consentire un'attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse alle attività di verifica del progetto, si rimanda agli elaborati selezionati del Progetto Definitivo accessibili gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Bandi di gara/Gare in corso” al seguente link www.provincia.cremona.it) e sulla piattaforma Sintel (www.ariaspa.it).

6. Oneri a carico del Verificatore

Sono a carico del Verificatore tutte le spese necessarie per l'espletamento del servizio richiesto e tutte le spese della presente procedura, comunque legate alla stipula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso ovvero della sua registrazione, ove necessaria.

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento del servizio richiesto devono intendersi a completo carico del Verificatore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Stazione Appaltante nei documenti contrattuali.

In particolare, sono a carico del Verificatore, a titolo esemplificativo:

- l'invio, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto;
- il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del Verificatore o da questo non prevedibili;
- la correzione, l'integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché approvati dalla Stazione Appaltante;
- gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l'esecuzione del servizio;
- l'onere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte progettuali/architettoniche acclamate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente. Tali modifiche qualora strettamente necessarie dovranno preventivamente ed esplicitamente essere autorizzate dal RUP.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, al Verificatore spettano le ulteriori competenze economiche in relazione all'incidenza della tipologia (SOLO PER VARIANTI PROGETTUALI NON VARIAZIONI DI PREZZO) ed entità della variante richiesta.

La Stazione Appaltante valuterà se la richiesta di modifiche o integrazioni possa comportare un prolungamento del termine di consegna degli elaborati e, in tal caso, la stessa verrà concordata tra le parti.

Quanto sopra non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi e dai regolamenti e norme richiamate dal presente capitolato. In caso di errori o omissioni progettuali i titolari dell'incarico saranno responsabili per i danni subiti dalla stazione appaltante. Il tecnico incaricato, in caso di accertati errori ed omissioni nella redazione del progetto, ha l'obbligo di progettare nuovamente i lavori senza alcun costo od onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del Verificatore.

Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la fase di progettazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio alla fase di verifica dei progetti anche prima della loro conclusione.

A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, al Verificatore potranno essere trasmessi, per le verifiche parziali e preliminari, elaborati di progetto costituenti in misura parziale, le elaborazioni relative a specifici ambiti o parti di ambiti e la documentazione inerente alle attività preliminari alla progettazione. Tale documentazione sarà esposta dal progettista in un fascicolo contenente le risultanze delle attività preliminari alla progettazione.

Le verifiche, da effettuare sul progetto definitivo e sul progetto esecutivo, devono essere condotte sulla documentazione progettuale completa e consegnata formalmente e in particolare si deve accertare:

- a) per il Progetto definitivo, la completezza della progettazione e la rispondenza ai contenuti ed elaborati di cui all'art. 23 del D.Lgs 50/2016;
- b) per il Progetto esecutivo, redatto con utilizzo della metodologia BIM, la completezza della progettazione e la rispondenza ai contenuti ed elaborati di cui all'art. 41 del D.Lgs 36/2023;
- c) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- d) l'appaltabilità della soluzione progettuale;
- e) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- f) la minimizzazione dei rischi d'introduzione di varianti e di contenzioso;
- g) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- h) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

- i) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- j) la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto.

Le verifiche da effettuare per lo svolgimento del servizio devono essere condotte sulla documentazione progettuale e su quanto riportato nel presente capitolato, con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità;

intendendosi per:

a) affidabilità:

- verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza e adeguatezza:

- la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

- verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

- la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - inserimento ambientale;
 - impatto ambientale;
 - funzionalità e fruibilità;
 - stabilità delle strutture;
 - topografia e fotogrammetria;
 - sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - igiene, salute e benessere delle persone;
 - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

- sicurezza antincendio;
- inquinamento;
- durabilità e manutenibilità;
- coerenza dei tempi e dei costi;
- sicurezza e organizzazione del cantiere.

La verifica da parte del soggetto preposto al controllo va effettuata sui documenti specificati ai precedenti paragrafi anche se non previsti dalla normativa vigente per la fase di progettazione relativa, nonché sui documenti frutto di specifiche prestazionali per la redazione della documentazione posta a carico del progettista.

A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovrà:

per le relazioni generali:

- verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

per le relazioni di calcolo:

- verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
- verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
- verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
- verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

per le relazioni specialistiche:

verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

- le specifiche esplicitate dalla Stazione Appaltante;
- le norme cogenti;
- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
- le regole di progettazione;

per gli elaborati grafici:

- verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

per i Modelli BIM:

il servizio di verifica dei modelli informativi BIM comprende le seguenti attività:

- Verifica del processo di gestione informativa: si intende l'insieme delle attività necessarie a verificare che l'intero servizio sia stato svolto secondo le indicazioni contenute nei documenti di gara, nonché nel Piano di Gestione Informativa prodotto dall'O.E., ed in particolare:
 - Verifica della corretta codifica dei file;
 - Verifica dell'esistenza e del corretto caricamento di tutti i modelli disciplinari;

- Verifica della corrispondenza tra modello BIM ed elaborati da esso estrapolati, nonché tra dati, informazioni e contenuti informativi generati dal modello, e dati, informazioni e contenuti informativi non generati dal modello (LC3)
- Controllo visivo dei modelli: si intendono tutte le attività svolte da un operatore, propedeutiche alle successive verifiche automatizzate (Model checking) necessarie ad accertare, per ogni modello prodotto:
 - La leggibilità dei file;
 - La corretta esportazione in formato .ifc di tutti i modelli nativi;
 - La corretta scomposizione disciplinare, nonché ulteriori tipologie di scomposizione previste dal pGi in coerenza con quanto previsto nel pGi;
 - La corretta geolocalizzazione dei modelli nonché il posizionamento dei modelli rispetto alle coordinate relative;
 - Il corretto livello di fabbisogno informativo geometrico, in coerenza con quanto previsto nel pGi;
 - La corretta ricomposizione geometrica dei modelli disciplinari in formato .ifc nella piattaforma non proprietaria, dell'intera opera digitale;
 - La corrispondenza geometrica degli oggetti presenti nei modelli in formato natio e in formato .ifc;
- Model Checking: si intende l'insieme delle attività svolte da un operatore, con il supporto di software specifici, quali:
 - Verifica della corretta appartenenza degli elementi ai modelli disciplinari di pertinenza;
 - Clash detection, ovvero verifica delle interferenze e/o delle incoerenze su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina (LC1), nonché tra modelli appartenenti a discipline diverse (LC2);
 - Code checking, ovvero la verifica dell'avvenuta e corretta classificazione e codifica degli elementi;
- Redazione report e verbali di verifica durante la fase di verifica: Lo svolgimento delle attività di verifica, così come descritte nel presente paragrafo, dovrà essere documentata dal Verificatore attraverso la produzione del report di verifica, prodotto tramite apposito software, riportante in maniera puntuale le eventuali criticità e/o non conformità riscontrate, nonché le azioni proposte per il loro superamento.

per i capitoli, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto:

- verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare e che la stessa non ponga oneri e/o spese (diverse rispetto a quelle imposte per legge) a carico della Stazione Appaltante senza che la stessa abbia manifestato il proprio assenso;
- verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

per la documentazione di stima economica verificare che:

- i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
- i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
- gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella

documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

- i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
- le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
- i totali calcolati siano corretti;
- il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;
- le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
- i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

per il quadro economico:

- verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto:
- dall'articolo 32 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. relativamente al progetto definitivo;
- dall'articolo 42 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. relativamente al progetto esecutivo;
- verificare che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dalle norme di legge e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso, verificando anche la quantificazione dei singoli costi rientranti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

per gli aspetti rivolti alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance:

- Verificare l'analisi svolta in merito agli impatti dell'opera sull'ambiente e sul contesto sociale;
- verificare il recepimento dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 05.08.2024 nei documenti progettuali coinvolti ed attraverso la redazione di una specifica relazione CAM per la verifica puntuale dei criteri;
- accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

per il piano di sicurezza e di coordinamento:

- verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Lo svolgimento delle attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

Verbali e rapporti devono essere celermente trasmessi alla Stazione Appaltante entro i termini fissati al paragrafo "Durata delle verifiche".

Il rapporto conclusivo del Verificatore deve riportare le risultanze dell'attività svolta.

7. Documentazione disponibile al momento dell'offerta

La Stazione Appaltante metterà a disposizione del Verificatore un estratto degli elaborati del Progetto definitivo secondo le modalità già indicate al precedente art. 5 del presente Capitolato.

Sulla base di detta documentazione il concorrente dovrà formulare la propria offerta tenendo in considerazione, altresì, che è chiesto che venga posta massima attenzione ai seguenti aspetti:

- a) Redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e cantierabile;
- b) Maggior controllo sulla spesa pubblica e conseguente razionalizzazione della stessa;
- c) Reperibilità tempestiva e attendibilità delle informazioni utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di esercizio;
- d) Maggior efficienza dei processi decisionali supportati da informazioni strutturate e quindi facilmente e tempestivamente reperibili, nonché aggiornate ed attendibili lungo tutto il ciclo di vita dell'opera;
- e) Mitigazione del rischio di varianti in corso d'opera grazie ad un maggior coordinamento della progettazione multidisciplinare.

8. Documentazione su cui effettuare la verifica

I servizi richiesti riguardano la verifica della documentazione completa del progetto definitivo e del progetto esecutivo redatto in modalità BIM, comprensivi della documentazione inerente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e quanto riportato nei successivi paragrafi.

Per svolgere l'attività di verifica verrà abilitato, ad un responsabile della verifica individuato dal Verificatore, l'accesso alla banca dati/piattaforma inter-operabile, dove sarà possibile reperire tutti gli elaborati e i file firmati digitalmente dai Progettisti e dove dovranno essere caricati i report ed i verbali di verifica in apposita area dedicata al Verificatore.

È da considerarsi incluso nella documentazione di cui al periodo precedente ogni elaborato predisposto ai fini del rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti e soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento, e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile nonché per garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie.

Sono incluse nei servizi da affidare le attività di verifica per tutta la documentazione riguardante le verifiche sismiche previste dalle normative vigenti, necessarie a determinare eventuali interventi di tipo strutturale e sulla documentazione inerente agli interventi strutturali.

È da ritenersi facente parte della documentazione su cui svolgere i servizi da affidare, infine, tutto quanto ricompreso oltre ai contenuti minimi delle fasi progettuali previste dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici e per la tipologia di lavori da eseguire.

Si dovrà tenere in conto che è richiesto al progettista di fare riferimento ai criteri ambientali minimi del Ministero dell'Ambiente in vigore al momento della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione esecutiva in adempimento a quanto sopra, o per le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto, saranno da considerarsi non onerose per la Stazione Appaltante. Per quanto detto sono da intendersi comprese nell'importo offerto dal Concorrente ogni successiva verifica di tutti o parte degli elaborati non ritenuti adeguati alla prima verifica, sia che essi facciano parte del progetto definitivo sia che essi facciano parte del progetto esecutivo.

Qualora, anche dopo le approvazioni di cui al precedente periodo, venissero richieste dagli Enti competenti modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti d'impostazione progettuale determinate da nuove e diverse esigenze, il Verificatore è tenuto a verificare i nuovi elaborati resisi necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti con criteri di proporzionalità.

9. Responsabilità del Verificatore verso la Stazione Appaltante e verso terzi

Il Verificatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del servizio di verifica, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. È responsabilità del Verificatore richiedere alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima della presentazione dell'offerta, eventuali chiarimenti circa la

corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione del servizio di verifica.

Il Verificatore sarà responsabile dei danni che la Stazione Appaltante fosse tenuta a risarcire agli Appaltatori/progettisti a seguito di interventi del Verificatore non improntati ai criteri interpretativi di cui agli articoli dei documenti contrattuali.

Il Verificatore è responsabile dei danni arrecati alla Stazione Appaltante, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione del servizio.

L'osservanza delle norme e delle prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dalla Stazione Appaltante sullo svolgimento dei servizi e l'eventuale approvazione da parte della Stazione Appaltante di procedure adottate o di documenti comunque denominati prodotti dal Verificatore, non limitano né riducono la sua piena e incondizionata responsabilità.

Il Verificatore dovrà correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che risultassero difettosi o eseguiti in difformità agli standard usualmente adottati a livello internazionale per l'esecuzione delle attività di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, sempre che tali difetti o difformità vengano comunicati dal Responsabile Unico del Progetto al Verificatore entro trenta giorni dalla loro individuazione e comunque non oltre tre mesi dal completamento dei servizi oggetto del contratto.

Il Verificatore risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

Il Verificatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

10. Criticità minime da ricercare nel progetto definitivo

Durante la fase di verifica del progetto definitivo le criticità minime da ricercare sono quelle riportate nei successivi paragrafi; il Verificatore dovrà ampliare l'elenco delle criticità ricercate in funzione della tipologia d'intervento e della documentazione facente parte del progetto definitivo.

10.1 Criticità minima da ricercare nelle relazioni tecniche specialistiche

Nelle relazioni tecniche e specialistiche le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- esattezza e completezza delle leggi a cui il progetto deve conformarsi;
- insufficiente evidenza dei criteri utilizzati per le scelte progettuali e, in particolare delle caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, dei criteri di progettazione delle strutture e degli impianti in relazione alla funzionalità e all'economia di gestione dell'opera;
- completezza degli elaborati trasmessi;
- insufficiente approfondimento della verifica delle interferenze esistenti e del relativo progetto della risoluzione;
- mancata applicazione e incoerenza applicativa ai Criteri Ambientali Minimi;
- mancata definizione dei criteri e degli elaborati da prendere in considerazione nel successivo livello progettuale.

10.2 Criticità minima da ricercare negli elaborati grafici

Negli elaborati grafici le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- incompletezza nelle planimetrie delle indicazioni relative a tutti i profili significativi dell'intervento, sia prima che dopo la realizzazione dell'intervento (stato di fatto e di progetto);
- scarsa adeguatezza del numero di sezioni e prospetti tali da rappresentare in maniera compiuta tutti gli aspetti della progettazione;

- scelta della scala non adeguata alla rappresentazione dei particolari.

10.3 Criticità minime da ricercare nei calcoli delle strutture e impianti

Nei calcoli delle strutture e degli impianti le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- incompletezza e/o carenza degli elementi che consentono la ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- sufficiente livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

10.4 Criticità minime da ricercare nel disciplinare descrittivo

Nel disciplinare descrittivo le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- genericità, scarsa contestualizzazione, ridondanza, utilizzo di documenti "tipici" e schede tecniche di noti prodotti e/o materiali con contenuti in tal caso non pertinenti con le opere in progetto.

10.5 Criticità minime da ricercare nell'elenco prezzi

Nell'elenco prezzi le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- utilizzo voci di elenco prezzi non desumibili dal prezzario di riferimento in assenza di specifiche analisi dei prezzi;
- assenza di analisi dei prezzi per le voci non desumibili dal prezzario di riferimento in particolare per le componenti prefabbricate e impiantistiche;
- modifica della descrizione e/o del prezzo delle voci di elenco prezzi tratte dal prezzario di riferimento senza modifica della "tariffa" tali da creare possibilità di impugnazione del bando.

10.6 Criticità minime da ricercare nella progettazione della cantierizzazione

Nei documenti sulla cantierizzazione le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- mancata applicazione e incoerenza applicativa dei criteri CAM sulle specifiche tecniche progettuali relative al cantiere;
- scarso grado di approfondimento dello studio degli interventi organizzativi e tecnici per la limitazione dei disagi e delle interferenze tra le attività di cantiere previste dal progetto;
- scarso grado di approfondimento delle proposte tecnologiche e organizzative finalizzate al rispetto dei tempi di esecuzione e loro effettiva applicazione;
- definizione non esaustiva delle misure per ottenere modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere.

11. Criticità minime da ricercare nel progetto esecutivo

Durante la fase di verifica del progetto esecutivo le criticità minime da ricercare sono quelle riportate nei successivi paragrafi; il Verificatore dovrà ampliare l'elenco delle criticità ricercate in funzione della tipologia d'intervento e della documentazione facente parte del progetto esecutivo. Per quanto applicabile per gli elaborati e per i contenuti già presenti nel progetto definitivo si deve fare riferimento, altresì, a quanto riportato al capitolo precedente.

11.1 Criticità minime da ricercare nella relazione generale

Nella relazione generale le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- mancato approfondimento delle motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare eventuali variazioni alle indicazioni contenute nel progetto definitivo.

11.2 Criticità minime da ricercare nei modelli e negli elaborati grafici

Nei modelli BIM le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- Livello di fabbisogno informativo geometrico non adeguato alla fase progettuale;
- Livello di fabbisogno informativo alfanumerico non adeguato alla fase progettuale;
- Livello di fabbisogno informativo documentale non adeguato alla fase progettuale;
- Interferenze geometriche e incoerenze informative;
- Mancata corrispondenza tra elaborati tridimensionali e bidimensionali
- Mancata o errata codifica e classificazione dei materiali, degli oggetti e degli spazi.

Negli elaborati grafici le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente all'indicazione di tutte le lavorazioni necessarie;
- incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente alla definizione dei particolari costruttivi;
- incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente alla definizione delle caratteristiche dimensionali, di assemblaggio di eventuali componenti prefabbricati;
- incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente alle fasi di intervento sulle strutture;

11.3 Criticità minime da ricercare nel piano di manutenzione

Nel piano di manutenzione le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- genericità e/o scarsa contestualizzazione del piano;
- utilizzo di schede standard e/o documenti "tipici" con contenuti in tal caso non pertinenti con le opere in progetto;
- assenza di prospetto riepilogativo con scadenze e periodicità di ciascuna manutenzione.

11.4 Criticità minime da ricercare nel piano di sicurezza

Nel piano di manutenzione le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- genericità e/o scarsa contestualizzazione del piano, ridondanza e/o contenuti in tal caso non pertinenti con le opere in progetto;
- scarsa leggibilità e comprensibilità dovuta ad eccessiva ridondanza;
- carenza di schemi di sintesi operativi;
- insufficiente attenzione agli enunciati dei paragrafi di cui ai contenuti minimi del piano riportati all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e secondaria importanza rilegata agli stessi per completezza in confronto con le specifiche riportate per le singole lavorazioni;
- scarsa propensione ad ampliare il contenuto del piano oltre al minimo richiesto dalla normativa vigente.

11.5 Criticità minime da ricercare nella progettazione della cantierizzazione

Nei documenti sulla cantierizzazione le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- scarso livello di approfondimento dei criteri CAM sulle specifiche tecniche progettuali relative al cantiere;
- scarso grado di approfondimento dello studio degli interventi organizzativi e tecnici per la limitazione dei disagi e delle interferenze tra le attività di cantiere previste dal progetto;
- scarso grado di approfondimento delle proposte tecnologiche e organizzative finalizzate al rispetto dei tempi di esecuzione e loro effettiva applicazione;
- definizione non esaustiva delle misure per ottenere modalità di trasporto più sostenibili dei materiali

verso/dal sito di produzione al cantiere

12. Verifica del progetto definitivo

A conclusione del procedimento di verifica del progetto definitivo dovrà essere redatto da parte del Verificatore un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;
- negativa assoluta.

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

La conclusione "positiva con prescrizione" dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del progetto definitivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.

La conclusione "negativa relativa" dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare il progetto ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

La conclusione "negativa assoluta", adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, comporterà la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

13. Verifica del progetto esecutivo

A conclusione del procedimento di verifica del progetto esecutivo dovrà essere redatto da parte del Verificatore un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;
- negativa assoluta.

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

La conclusione "positiva con prescrizione" dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

La conclusione "negativa relativa", adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare il progetto esecutivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

L'atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto da parte della Stazione Appaltante.

La conclusione "negativa assoluta", adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, comporta la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

Il rapporto conclusivo deve riportare le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:

- alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

14. Deposito presso l'archivio informatico delle opere pubbliche (AINOP)

La verifica della progettazione strutturale esecutiva per la conformità alle NTC 2018 dovrà accertare anche la conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.

L'art. 5 comma 2 ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dall'articolo 10, comma 7-bis, della legge n. 120 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020 dispone che "...al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018".L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130" accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

Pertanto, il Verificatore dovrà garantire la compilazione dell'attestazione di Conformità alle NTC2018.

15. Gestione informativa del servizio

In conformità a quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.9, il servizio di verifica della progettazione esecutiva dovrà essere condotto mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), per quanto applicabile alla natura dell'intervento e al livello di maturità digitale della commessa.

Si rende noto che la Provincia di Cremona, alla data attuale, si trova in una fase di transizione e implementazione del proprio sistema di gestione informativa. Pertanto, l'ambiente di condivisione dati (ACDat) e i protocolli specifici di scambio informativo sono in corso di progressiva definizione.

L'Operatore Economico, con la presentazione dell'offerta, dichiara di essere consapevole di tale stato di fatto e si impegna a collaborare con la Stazione Appaltante per la definizione del workflow operativo più idoneo.

I dettagli operativi saranno definiti di comune accordo tra la Stazione Appaltante, il Progettista e il Verificatore in sede di riunione di coordinamento iniziale o attraverso l'integrazione del Piano di Gestione Informativa (pGI) dell'aggiudicatario, previa approvazione della Provincia.

16. Prestazioni ulteriori

È onere del Verificatore, qualora il progettista incaricato chieda di interfacciarsi con i rappresentanti della Stazione Appaltante, di fornire il relativo supporto al R.U.P. della procedura inerente all'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva.

Il Verificatore s'impegna, inoltre, a interfacciarsi, senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, con gli organi locali e con gli Enti a qualunque titolo deputati all'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo, al rilascio di pareri o nulla osta, per acquisire e/o recepire le eventuali indicazioni, istruzioni, modalità e circolari utili ad effettuare le verifiche necessarie.

Il Verificatore dovrà tenerne conto in sede di offerta di ogni onere, nessuno escluso, per le verifiche delle attività richieste al progettista.

Si ribadisce che di ogni onere per le attività sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi necessarie, nessuno escluso, il Verificatore dovrà tenerne conto in sede di offerta. Per quanto riguarda le prestazioni di verifica e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente documenti

regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta ed eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa vigente.

17. Durata dei servizi e penali

I tempi di esecuzione massimi sono stati stimati in relazione all'attività di verifica finale degli elaborati progettuali in complessivi **giorni 60 (sessanta)**.

Tempo massimo per l'esecuzione del servizio di verifica		
fase progettuale		Giorni naturali e consecutivi complessivi
Verifica della progettazione definitiva (PDEF)	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto iniziale di verifica: 15 (quindici) gg. naturali e consecutivi a partire dalla data di comunicazione di avvio del servizio da parte del RUP. Rapporto intermedio di verifica: 5 (cinque) gg. naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o adeguamenti presentati dal progettista. Rapporto conclusivo di verifica ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.: 10 (dieci) gg. naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o adeguamenti presentati dal progettista. 	30 (trenta)
Verifica della progettazione esecutiva (PESE)	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto iniziale di verifica: 15 (quindici) gg. naturali e consecutivi a partire dalla data di comunicazione di avvio del servizio da parte del RUP. Rapporto intermedio di verifica: 5 (cinque) gg. naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o adeguamenti presentati dal progettista. Rapporto conclusivo di verifica ai sensi dell'art.42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.: 10 (dieci) gg. naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o adeguamenti presentati dal progettista. 	30 (trenta)

In relazione alle tempistiche ed alle fasi progettuali evidenziate, si specifica quanto segue:

- la verifica della progettazione definitiva (PDEF) riguarderà la **verifica del progetto definitivo** (come specificato nel presente documento); questa prevede la redazione di uno o più *Rapporti tecnici di verifica intermedi* e del *Rapporto tecnico di verifica conclusivo*.
- la verifica della progettazione esecutiva (PESE) riguarderà la **verifica del progetto esecutivo** (come specificato nel presente documento); questa prevede la redazione di uno o più *Rapporti tecnici di verifica intermedi* e del *Rapporto tecnico di verifica conclusivo*.

Il cronoprogramma indicato è al netto dei tempi per le eventuali integrazioni progettuali da parte dei progettisti e dei tempi di redazione del progetto.

Per ogni fase, l'avvio dell'attività di verifica decorrerà dal verbale di avvio della prestazione di verifica, a valle della completa consegna degli elaborati progettuali da parte degli operatori.

La tempistica riportata per ogni fase decorre dall'avvio della prestazione di verifica alla consegna del

Rapporto tecnico di verifica; non comprende dunque gli eventuali tempi necessari per la verifica degli elaborati progettuali integrati e/o modificati a valle del *Rapporto tecnico di verifica*; tali eventuali tempistiche ulteriori, fino alla *Redazione del rapporto tecnico di verifica conclusivo*, saranno definite dal RUP (massimo **5 (cinque) gg.** naturali e consecutivi non soggetti al ribasso temporale offerto in sede di presentazione dell'offerta) in base all'entità delle integrazioni/modifiche richieste ai progettisti, e saranno decorrenti dalla data di consegna formale degli elaborati modificati e/o integrati prodotti dal progettista.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- per ciascuna fase il RUP procederà, mediante invito formale, a comunicare l'avvio della prestazione;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali e i tempi meglio specificati nel presente capitolo troveranno applicazione le penali calcolate nella misura giornaliera pari a **1% (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale complessivo offerto in sede di gara (verifica progettazione definitiva ed esecutiva), fatto salvo il risarcimento del maggior danno, e comunque non superiore al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale. Ove le penali superino tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dell'attività di verifica rispetto alla data fissata dal RUP per la consegna della stessa;
- b) nell'inizio del servizio per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili al Verificatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dell'attività seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
- d) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per la modifica di servizi non accettabili o contenenti errori.

In caso di ritardi contrattuali durante l'attività di verifica della progettazione definitiva o esecutiva, il RUP provvede tempestivamente a contestare per iscritto il ritardo del Verificatore a mezzo PEC e ad applicare la penale di cui sopra ove ritenga che le motivazioni addotte dallo stesso, da inviarsi a mezzo PEC alla Stazione appaltante entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità del ritardo del Verificatore. Lo stesso dicasi nel caso in cui il Verificatore non trasmetta alcuna osservazione nei termini concessi. È ammessa, su motivata richiesta del Verificatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al Verificatore oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Verificatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP.

Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal D.L. e dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e nell'Allegato II.14.

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

Per quanto concerne invece la prevista attività di verifica *in progress* la stessa avrà la medesima durata dell'attività di progettazione, prevedendosi che entro **10 (dieci) gg** naturali e consecutivi dal ricevimento del piano di lavoro e del Piano di Gestione Informativa (pGI) forniti dai progettisti sarà programmata, in base a tali documenti e in accordo con i progettisti, la consegna di "pacchetti parziali di elaborati", definendo il **Piano delle verifiche in progress** e la composizione dei pacchetti da esaminare in itinere con

un cronoprogramma delle varie consegne documentali e momenti di controllo in progress. L'attività di verifica in progress, prevista per ognuna delle fasi, sarà decorrente dal verbale di avvio della prestazione di verifica in progress ed avrà una durata temporale in funzione della fase progettuale (non conteggiata nei tempi di esecuzione del servizio).

18. Condizione, modalità e disciplina dei pagamenti

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

Modalità di liquidazione	Macro Prestazioni del contratto	Percentuale liquidazione dell'importo complessivo offerto in sede di gara
Dopo la verifica finale con l'emissione del Rapporto tecnico di verifica conclusivo del PDEF	Compenso relativo alla verifica della progettazione definitiva (PDEF)	57%
Dopo la verifica finale con l'emissione del Rapporto tecnico di verifica conclusivo del PESE	Compenso relativo alla verifica della progettazione esecutiva (PESE)	43%

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e previa sottoscrizione del certificato di conformità da parte del RUP e del Verificatore ai sensi dell'art. 36 e ss e dell'all.II.14 del D.Lgs. 36/2023 e non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Entro **5 (cinque) gg.** naturali e consecutivi dalla comunicazione di ultimazione della prestazione, a seguito di verifiche e contraddittori con il Verificatore, verrà redatto il certificato di ultimazione delle prestazioni dal RUP e inviato al Verificatore.

Entro **10 (dieci) gg.** naturali e consecutivi dal certificato di ultimazione delle prestazioni, a seguito di verifiche e contraddittori con il Verificatore, verrà redatto il certificato di conformità definitivo dal RUP e inviato al Verificatore per la relativa sottoscrizione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all'art. 117, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi del presente Capitolato.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate a Provincia di Cremona C.F. 80002130195, Corso Vittorio Emanuele II, n. 17 Cremona, codice IPA UF07W5, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il CUP: G41B03000270002, CIG: nonché il numero di riferimento della determinazione di affidamento e la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato dal fornitore, e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Ai fini dei pagamenti, superiori ai 5.000,00 Euro, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di legge sul portale "Verifica inadempimenti".

19. Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) e dell'art. 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice, la determinazione della variazione avviene utilizzando l'indice sintetico dei prezzi alla produzione dei servizi "Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi e analisi tecniche". La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Per quanto riguarda le modalità applicative si rimanda integralmente a quanto disciplinato nell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

20. Anticipazione contrattuale

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 al D.lgs. n.36/2023, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

21. Tracciabilità dei pagamenti

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni in oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 Novembre 2012 n. 192 nonché del Capitolato tecnico prestazionale.

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo

dovuto in dipendenza del contratto.

22. Comunicazioni al Verificatore

Le comunicazioni al Verificatore avverranno esclusivamente per iscritto prevalentemente con strumenti informatici (e-mail e particolarmente PEC).

Il RUP effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio indirizzate al rappresentante del Verificatore che dovranno essere restituite firmate per ricevuta, nel caso in cui per la comunicazione venisse utilizzata la PEC costituirà ricevuta valida quella della stessa PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante del Verificatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al RUP (a mezzo PEC) entro **3 (tre) gg.** lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa sia stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine il Verificatore decade dal diritto di avanzarne.

Il RUP comunicherà al Verificatore, entro i successivi **5 (cinque) gg.** lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questa avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

La formulazione di osservazioni non costituirà motivo per prorogare i termini della durata dei servizi, salvo che nella comunicazione del R.U.P. non ci si determini anche in tal senso.

23. Comunicazione dal Verificatore

23.1 Comunicazioni del Verificatore alla Stazione Appaltante

Il Verificatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al RUP esclusivamente per iscritto, tramite il proprio rappresentante, prevalentemente con strumenti informatici (e-mail e particolarmente PEC).

Il Verificatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti, che siano di competenza della Stazione Appaltante e in possesso della stessa, di cui abbia bisogno per l'esecuzione del Servizio.

Eventuali contestazioni che la Stazione Appaltante intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate per iscritto al rappresentante del Verificatore entro 5 (cinque) gg. lavorativi dal ricevimento (a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse siano state accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale data la Stazione Appaltante decade dal diritto di avanzarne.

Qualunque evento che possa incidere sull'esecuzione del Servizio dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. Il Verificatore, nel caso di cui sopra, dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

23.2 Comunicazioni del Verificatore al Progettista

Il Verificatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Progettista esclusivamente per iscritto prevalentemente con strumenti informatici (e-mail e particolarmente PEC), tramite il proprio rappresentante. Nel caso di urgenti necessità è consentito che il rappresentante dia disposizioni orali ai progettisti, a patto che facciano seguire non appena possibile una conferma scritta (a mezzo PEC) delle disposizioni orali impartite. Tutte le comunicazioni tra il Verificatore e il Progettista devono essere inviate per conoscenza al RUP.

24. Struttura operativa del Verificatore

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata in Offerta; l'impegno dei componenti del gruppo di lavoro non potrà essere inferiore a quello indicato in Offerta. Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi d'impedimenti non riconducibili a colpa del Verificatore o da questo non prevedibili al momento della consegna dell'Offerta. È fatto divieto di incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento.

Qualora si rendesse necessario, nei soli casi di cui sopra, prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, il Verificatore si impegna a proporre tempestivamente alla Stazione Appaltante specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire, producendo la documentazione che

attesti il possesso, da parte dei professionisti subentranti, dei medesimi requisiti di partecipazione di quelli uscenti.

Nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui sopra, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.

La Stazione Appaltante valuterà detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei. La Stazione Appaltante comunicherà per iscritto al Verificatore le sue determinazioni al riguardo entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato. Qualora al Verificatore non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il candidato s'intende accettato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere al Verificatore la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione.

25. Luogo di esecuzione

A partire dall'inizio delle attività di verifica del progetto definitivo, il Verificatore potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dal Verificatore e/o dai progettisti, sia indette dal R.U.P. per il servizio di cui all'oggetto, si terranno presso la sede della Stazione Appaltante o in modalità telematica.

26. Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti di verifica, le relazioni tecniche e amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto del Verificatore nell'ambito del Contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dal Verificatore alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

27. Garanzie e polizze

Il Verificatore dovrà produrre prima della stipula del contratto:

- una **garanzia definitiva**, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante, che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Verificatore.
- una **polizza per la copertura dei rischi di natura professionale** (polizza di responsabilità civile professionale) prevista dall'art. 37, comma 3 dell'allegato I.7, nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 43 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Verificatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Sono da ritenersi a carico del Verificatore gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

Il Verificatore solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a

materiali ed attrezzature di proprietà del Verificatore verificatisi presso il luogo del servizio.

28. Modifica del contratto

Nel corso del rapporto contrattuale la Stazione Appaltante, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità.

29. Divieto di sospendere o di rallentare i servizi

Il Verificatore non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale del Verificatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del Verificatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere il servizio entro il termine intimato dalla Stazione Appaltante non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi restano a carico del Verificatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

30. Incompatibilità

Per il Verificatore, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

31. Obblighi specifici del Verificatore

Sono a carico del Verificatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 3, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

Il Verificatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti in materia, nonché in ottemperanza delle norme deontologiche e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Verificatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante;
- comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
- eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Verificatore tutti gli oneri

e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tutti i verbali e i rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Verificatore in formato elettronico. Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché l'ingerenza della Stazione Appaltante nella verifica non esime la piena responsabilità del Verificatore circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

Deve intendersi rientrate fra gli oneri e responsabilità del Verificatore tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali pattuiti.

Il Verificatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

Il Verificatore con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione dell'appalto, le attività presenti nell'area, l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda la corretta esecuzione del contratto affidato.

La presenza del personale della Stazione Appaltante, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essa emanate, non liberano il Verificatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

32. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Verificatore si obbliga:

- ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Verificatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dal Verificatore nell'esecuzione del contratto dipenderà solo ed esclusivamente

dal Verificatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Amministrazione, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che il Verificatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

33. Responsabilità dell'Appaltatore

Il Verificatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Verificatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, il Verificatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare l'Amministrazione a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Amministrazione riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi. La manleva e garanzia così prestata obbligherà il Verificatore a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

34. Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione al Verificatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso il Verificatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

Il Verificatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

35. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Verificatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto medesimo ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti del Verificatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso il contratto può essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Verificatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 21, 32, 33, 38, 39, 40 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 17 maturate dal Verificatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Verificatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le

ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Verificatore ai fini della stipula del contratto;

b) mancato possesso e/o perdita in capo al Verificatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;

c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Capitolato;

d) liquidazione giudiziale, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere il Verificatore;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;

g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente Capitolato e dalla legislazione vigente;

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

i) adozione di comportamenti contrari ai principi contenuti nel Codice di comportamento provinciale approvato con D.P. n. 206/2021, revisionato da D.P. n. 7/2025 e liberamente scaricabile dai seguenti link: <https://www.provincia.cremona.it/risorseumane/?view=Pagina&id=5476>

j) (eventuale) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al Contratto;

l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

m) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;

L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui al par. 25 del presente Capitolato relativa alle eventuali sostituzioni dei componenti nel gruppo di lavoro del Verificatore.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Verificatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Verificatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto il Verificatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121-122, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, il Verificatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità del Verificatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere

anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.

36. Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti – Subappalto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto al Verificatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti del Verificatore inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Verificatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito il Verificatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Amministrazione si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta al Verificatore.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del codice, in ragione della natura inscindibile della prestazione che, ai sensi dell'art. 37, comma 2, dell'Allegato I.7, se affidata a soggetti esterni, deve essere affidata unitariamente, e in particolare, tenuto conto della necessità di garantire la qualità e l'integrità della verifica progettuale, che richiede competenze e responsabilità specifiche in capo all'aggiudicatario, necessariamente accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione oggetto del presente Disciplinare non è ammesso il ricorso al subappalto.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. a) non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

37. Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per il Verificatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al paragrafo successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Il Verificatore è obbligato all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa compresa la Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

L'Amministrazione Provinciale risolverà il contratto qualora nei confronti del Verificatore vi fossero un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. In tal caso la risoluzione avverrà alle condizioni di cui all'art. 122, comma 5 del Codice dei Contratti pubblici.

La risoluzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali dell'aggiudicatario per il fatto

che ha determinato la risoluzione.

38. Trattamento dei dati personali

Per tutto quanto attiene la protezione dei dati personali relativi al presente appalto, si fa riferimento al Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 e alla normativa nazionale rappresentata dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", per le parti non in contrasto. Si rimanda inoltre all'Allegato 8 - Informativa privacy del Disciplinare di gara.

39. Obblighi di riservatezza

Il Verificatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Verificatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

40. Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante dispone il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

41. Responsabile del contratto per l'Appaltatore

Il Verificatore dovrà designare prima della stipula del contratto un proprio Responsabile del contratto, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante del Verificatore con la Stazione Appaltante.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate ai recapiti (telefono, cellulare, e-mail, P.E.C.) indicati dal Verificatore unitamente al nominativo del Responsabile del contratto.

Il Verificatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Verificatore medesimo.

42. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cremona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.